

Il GL, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

la sig. [REDACTED] ha chiesto in via d'urgenza il sequestro giudiziario di n.13 cambiali emesse nei confronti della Dodotour srl, adducendo di aver concluso con la società un contratto avente ad oggetto la promozione di servizi e prodotti turistici ed assumendo l'invalidità dello stesso ovvero il presunto inadempimento da parte della convenuta agli obblighi contrattuali. In via subordinata, qualora si ritenga non sussistano i presupposti per l'emissione del sequestro, la ricorrente chiede venga emesso provvedimento ex art.700 volto ad inibire la presentazione delle cambiali in scadenza all'incasso o comunque la loro girata a terze persone.

Deve in via preliminare rilevarsi che, contrariamente agli assunti della convenuta, la ricorrente ha correttamente proposto le domande introduttive dinanzi al Giudice del lavoro. Ed infatti, atteso che il rito applicabile deve essere determinato in virtù della prospettazione attorea, nel ricorso introduttivo è dedotto che la Dodotour srl ha conferito alla sig. [REDACTED] un incarico come procacciatore d'affari della durata di due anni, tacitamente rinnovabile, mettendo a disposizione del promotore alcune attrezzature informatiche ed impegnandosi altresì nella sua formazione a fronte di un esborso iniziale di €17.880,00 (v. doc.1 ricorrente).

L'incarico di procacciatore non si concretizza in un *opus* unico, ma in una serie di prestazioni diverse che si snodano nel tempo, e sotto diverso profilo è senza dubbio coordinato con la struttura aziendale e con le finalità produttive dell'impresa (v. Cass. 26.2.1996 n.1495). Ricorrono dunque entrambi i requisiti di cui all'art. 409 n.3 cpc, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il ricorso non può comunque trovare accoglimento difettando il requisito del *fumus boni iuris*.

La sig. [REDACTED] agisce in giudizio sul presupposto di aver concluso il contratto di "promozione di servizi e prodotti turistici" a tanto indotta dalla falsa promessa, da parte della convenuta, di facili guadagni. Si deduce la mala fede e la scorrettezza della Dodotour in fase precontrattuale e comunque l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti, attesa la scarsa qualità del

supporto tecnico e dei software forniti ai singoli promotori, l'inesistenza o la scarsa remuneratività di molti pacchetti di viaggio messi a disposizione degli "affiliati" ai fini della vendita.

Di tanto, nell'atto introduttivo, non vi è peraltro nemmeno un inizio di prova. Quanto ai pretesi artifici e raggiri della società, che avrebbe tratto in inganno la ricorrente prospettandole un'attività particolarmente remunerativa a fronte dell'iniziale investimento, la prova dovrebbero essere fornita da un messaggio di posta elettronica inviato dalla convenuta ai propri "affiliati" in cui la società afferma che "nel primo anno si rientra pienamente dall'investimento", nonché da un documento redatto dalla stessa azienda e dato in visione ai promotori in cui, in termini molto generici, si descrive in maniera ovviamente entusiasta l'attività della Evolution Travel e dei promotori (v. doc.2 e 3 ricorrente). E' del tutto evidente che detta produzione non consente di ritenere provato, nemmeno sommariamente, il dolo della resistente. Non vi è prova allo stato che la convenuta abbia fornito dati falsi o false informazioni per indurre alla conclusione del contratto: la stessa si è limitata a caldeggiare la proposta contrattuale, stando poi alla ricorrente, che aveva a sua disposizione tutto il tempo necessario, valutare la convenienza dell'affare. Il fatto poi che i guadagni della sig. [REDACTED] non sia stati quelli sperati è del tutto privo di significato, atteso – e tanto risulta dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente (v.doc.2 ricorso, punto n.3, pag.2) – che l'attività oggetto del contratto è attività di natura imprenditoriale rispetto alla quale i guadagni dipendono in primo luogo dalle capacità e dall'impegno del procacciatore.

Né, sotto diverso profilo, la ricorrente ha fornito la benché minima prova dei pretesi inadempimenti della Dodotour. Nell'atto introduttivo si fa riferimento alla scarsa qualità del supporto tecnico e all'inesistenza di molti pacchetti di viaggio, che non avrebbero consentito alla sig. [REDACTED] di svolgere in modo proficuo la propria attività. Si tratta peraltro di mere affermazioni – categoricamente smentite dalla controparte – non supportate da nessun elemento probatorio (si sottolinea a questo proposito che il procuratore ricorrente ha dichiarato in udienza di non aver chiesto l'audizione di informatori, per l'impossibilità di reperirli durante il periodo estivo).

L'assenza di *fumus* impone il rigetto di entrambe le domande attoree, a prescindere dalla fondatezza delle altre eccezioni sollevate dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**PQM**

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in €500,00, di cui €50,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Padova, 29 Luglio 2005.

Si comunichi.

Il GL  
*Roberto Portolano*

Depositato in Cancelleria  
Padova, **29 LUG. 2005**

Il Cancelliere  
*Deo manti*